

Circolare con le specifiche di attuazione della riforma dello statuto

06901

06901

In dogana le regole Ue

Sul contraddittorio restano le norme unionali

DI CRISTINA BARTELLI

Contraddittorio del contribuente in dogana, prevale la normativa comunitaria. Con la circolare n. 2/2024, l'Agenzia guidata da Roberto Alesse interviene per recepire le novità dell'attuazione del decreto attuativo della riforma fiscale l. 111,2023, il decreto n. 219/2023 per quanto concerne il principio del contraddittorio preventivo le cui nuove disposizioni entreranno in vigore a far data da oggi, 18 gennaio 2023. In sintesi il principio declinato per le diverse fasi del controllo doganale è quello riportato dalla circolare: «si evidenzia che le procedure di controllo doganale e, in particolare, la procedura di accertamento, sia per le operazioni cosiddette in linea che per i controlli a posteriori è regolata dalle norme del Codice doganale unionale anche per ciò che riguarda il contraddittorio ("diritto di essere sentiti") e la relativa tempistica. Per costante ed univoca giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, è stato chiarito che il primato del diritto dell'Unione deve essere applicato a tutti gli atti nazionali, indipendentemente dal fatto che siano stati adottati prima o dopo l'atto dell'Unione in questione. Le autorità e i tribunali nazionali devono pertanto disapplicare le disposizioni nazionali finché sono in vigore le norme imperative dell'Unione. Nel caso di specie, considerato il primato della norma unionale (articolo 8 del Regolamento

delegato (UE) 2015/2446) su quella nazionale, ancorché questa sia intervenuta successivamente alla norma unionale, si continueranno ad applicare le disposizioni unionali».

Per i controlli all'atto dello sdoganamento sarà necessario garantire il contraddittorio alla luce, riporta la circolare, del combinato disposto degli artt. 22, par. 6 e 194 del CDU nonché dell'art. 8 RD, di immediata applicabilità nell'ordinamento domestico. A tale fine, gli Uffici saranno tenuti a fornire all'operatore economico un termine pari a 30 giorni per l'eventuale invio di osservazioni e richieste».

Anche per i controlli a posteriori nel documento si precisa che sebbene le nuove disposizioni facciano venire meno l'articolo 11, comma 4-bis del D.lgs. n. 374 del 1990 (concedere un termine pari a 30 giorni invece di 60 per osservazioni e richieste) è la stessa relazione illustrativa a specificare che si mantengono casi particolari.

Resta inteso che, in entrambi i casi (controlli in linea e controlli a posteriori), evidenzia la circolare, ai sensi dell'art.8, par. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 24 novembre 2015, n. 2447 (RE), qualora l'interessato fornisca le proprie osservazioni prima del termine di 30 giorni, le autorità doganali possono procedere all'adozione della decisione, salvo che l'interessato non manifesti simultaneamente l'intenzione di esprimere ulteriormente il suo punto di vista.

— © Riproduzione riservata —



Roberto Alesse, direttore dell'Agenzia delle dogane

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1746

